

OGGETTO: **ASSUNZIONI DI GIOVANI DISOCCUPATI NON INSERITI IN UN PERCORSO DI STUDIO O FORMAZIONE PROROGATI AL 2019 GLI INCENTIVI PREVISTI LO SCORSO ANNO**

Con il *decreto direttoriale* n. 581 del 28 dicembre scorso (pubblicato nella sezione dedicata prevista nel sito www.anpal.gov.it), l'Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro ha prorogato, per il 2019, l'«*Incentivo Occupazione NEET*» - già previsto nel 2018 - spettante in caso di **assunzione con contratto a tempo indeterminato** (anche a scopo di somministrazione) **o di apprendistato professionalizzante di giovani disoccupati non inseriti in un percorso di studio o formazione, aderenti al Programma “Garanzia Giovani”** (CONFIMI ROMAGNA NEWS 3 e 8 del 2018).

Tenuto conto che il *decreto direttoriale* ha “solo” procrastinato per il 2019 l'incentivo stabilito (dall'analogo provvedimento n. 3 del 2 gennaio 2018) per le assunzioni effettuate lo scorso anno, riteniamo ancora valide le «*indicazioni*» fornite in argomento dall'INPS con la circolare n. 48/2018 (CONFIMI ROMAGNA NEWS 8/2018). Qui sotto, pertanto, ne riportiamo le più importanti.

L'incentivo può essere riconosciuto – nei limiti delle disponibilità finanziarie stanziare (pari a 160 milioni di euro, nel 2019) – a tutti i datori di lavoro privati, non necessariamente “imprenditori”, che assumano giovani senza esservi tenuti in ottemperanza a obblighi di natura legale o contrattuale.

I giovani devono, **contestualmente**:

- a) avere un'età compresa **tra i 16 e i 29 anni**;
- b) essere registrati al “Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani” (in breve “Programma Garanzia Giovani”);
- c) in conformità a quanto previsto dall'art. 16 del Regolamento (UE) 1304/13, **essere disoccupati e non inseriti in un percorso di studio o formazione**.

L'incentivo spetta per le assunzioni effettuate, anche a tempo parziale, tra l'1 gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019:

- **a tempo indeterminato** (anche a scopo di somministrazione);
- **con contratto di apprendistato professionalizzante**;
- per i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo con una cooperativa di lavoro.

Il beneficio non spetta, invece, in caso di:

- trasformazione a tempo indeterminato di rapporti a termine: in tal caso, infatti, il giovane non sarebbe in possesso del requisito fondante il beneficio, ovvero la condizione di NEET;
- contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;
- contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca;
- contratto di lavoro domestico;
- contratto di lavoro intermittente;
- prestazioni di lavoro occasionale (CONFIMI ROMAGNA NEWS 15/2017).

In caso di assunzione a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, l'esonero spetta sia per la somministrazione a tempo indeterminato che per la somministrazione a tempo determinato, compresi gli eventuali periodi in cui il lavoratore rimane in attesa di assegnazione.

In favore dello stesso lavoratore l'incentivo può essere riconosciuto per un solo rapporto di lavoro: in caso di successiva assunzione del medesimo lavoratore, effettuata dallo stesso o da altro datore di

lavoro, l'INPS non potrà concederlo nuovamente, indipendentemente dal motivo di cessazione del precedente rapporto e dall'effettiva fruizione del beneficio.

L'incentivo è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro – con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL – per un importo massimo di 8.060,00 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile per dodici mensilità **e fruibile, a pena di decadenza, entro il termine del 29 febbraio 2021.** La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è pari, pertanto, a 671,66 euro (€ 8.060,00/12) e, per i rapporti di lavoro instaurati ovvero risolti nel corso del mese, va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 21,66 euro (€ 671,66/31) per ogni giorno di fruizione dell'esonero contributivo.

Nei contratti a tempo parziale il massimale dell'agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto.

Nei casi di assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato entro il termine di sei mesi dalla cessazione del precedente contratto a termine, trova applicazione la previsione di cui all'art. 2, comma 30 della legge 92/2012 (ossia la restituzione del contributo addizionale dell'1,40% prevista per i contratti a tempo determinato).

La fruizione dell'incentivo è subordinata:

- all'adempimento degli obblighi contributivi;
- all'osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro;
- al rispetto, fermi restando gli altri obblighi di legge, degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
- all'applicazione dei principi generali in materia di incentivi all'occupazione stabiliti, da ultimo, dall'art. 31 del d.lgs. 150/2015, in base ai quali:
 - l'incentivo non spetta se, come innanzi indicato, l'assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito dalla legge o dalla contrattazione collettiva;
 - l'incentivo non spetta se l'assunzione viola il diritto di precedenza, previsto dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine che abbia manifestato per iscritto – entro sei mesi dalla cessazione del rapporto (tre mesi per i rapporti stagionali) – la propria volontà a essere riassunto. In mancanza o nelle more di una volontà espressa per iscritto da parte del lavoratore entro i termini di legge, il datore di lavoro può legittimamente procedere all'assunzione di altri lavoratori (art. 31, comma 1, lett. b);
 - l'incentivo non spetta se presso il datore di lavoro o l'utilizzatore sono in atto sospensioni dal lavoro connesse a una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l'assunzione riguardi lavoratori inquadrati a un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in unità produttive diverse da quelle interessate dalla sospensione (art. 31, comma 1, lettera c);
 - l'incentivo non spetta se l'assunzione riguarda lavoratori licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, alla data del licenziamento, presentava elementi di relazione con il datore di lavoro che assume, sotto il profilo della sostanziale coincidenza degli assetti proprietari ovvero della sussistenza di rapporti di controllo o collegamento (art. 31, comma 1, lettera d);
 - l'inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie inerenti l'instaurazione e la modifica di un rapporto di lavoro o di somministrazione produce la perdita di quella parte dell'incentivo relativa al periodo compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato e la data della tardiva comunicazione (art. 31, comma 3).

L'incentivo può essere legittimamente fruito nel rispetto delle previsioni di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18/12/2013 "relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*" o anche oltre tali limiti, alle condizioni previste dall'art. 7 del citato decreto direttoriale, di seguito riportate:

- 1) l'assunzione deve determinare un incremento occupazionale netto rispetto alla media dei lavoratori occupati nei dodici mesi precedenti;
- 2) per i lavoratori di età compresa tra i 25 e i 29 anni, l'incentivo può essere fruito solo quando, in aggiunta al requisito dell'incremento occupazionale, venga rispettato uno dei seguenti requisiti:
 - il lavoratore sia privo di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, ai sensi del D.M. 17 ottobre 2017;
 - il lavoratore non sia in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di una qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale;
 - il lavoratore abbia completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non abbia ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
 - il lavoratore sia assunto in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato ovvero sia assunto in settori economici in cui sia riscontrato il richiamato differenziale nella misura di almeno il 25%, ai sensi del decreto interministeriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e Finanze 28 novembre 2018, n. 420, di attuazione dell'articolo 2, punto 4, lett. f) del Regolamento (UE) n. 651/2014.

L'incentivo è cumulabile solo con l'analogo relativo all'occupazione giovanile stabile di cui all'art. 1, comma 100, della legge n. 205/2017 (CONFIMI ROMAGNA NEWS 1/2018); se l'assunzione viene quindi effettuata ai sensi di tale norma, il datore di lavoro potrà, ricorrendone tutti i presupposti giuridici, accedere anche all'incentivo Occupazione NEET, il quale sarà **"fruitibile per la parte residua"**, fino al 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro – con esclusione dei premi e contributi INAIL – **nel limite massimo di 8.060,00 euro su base annua**, importo che deve essere riparametrato e applicato su base mensile, per un ammontare mensile pari a 671,66 euro". Di conseguenza, nell'ipotesi di cumulo tra i due benefici, la soglia massima annuale di esonero della contribuzione datoriale previsto dall'incentivo Occupazione NEET sarà pari a 5.060 euro (8.060 euro totali per l'incentivo Occupazione NEET, cui va sottratto l'importo massimo riconoscibile di 3.000 euro per l'esonero previsto dalla legge 205/2017), per un ammontare massimo, riparametrato su base mensile, pari a 421,66 euro (euro 5.060,00/12) e, per rapporti di lavoro instaurati ovvero risolti nel corso del mese, per un importo massimo di 13,60 euro (euro 421,66/31) per ogni giorno di fruizione dell'esonero contributivo.

Ai fini della fruizione dell'incentivo, il datore di lavoro dovrà osservare la seguente procedura:

- 1) inoltrare all'INPS – avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line **"NEET"**, disponibile all'interno dell'applicazione **"DiResCo - Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente"**, sul sito internet www.inps.it. – una domanda preliminare di ammissione all'incentivo, indicandovi: il lavoratore nei cui confronti è intervenuta o potrebbe intervenire l'assunzione a tempo indeterminato; la regione e la provincia di esecuzione della prestazione lavorativa; l'importo della retribuzione mensile media, comprensiva dei ratei di tredicesima e (ove prevista) quattordicesima mensilità; la misura dell'aliquota contributiva datoriale che può essere oggetto di sgravio; se per l'assunzione intende fruire anche dell'esonero previsto dall'articolo 1, comma 100 e seguenti della legge 205/2017. Il modulo è accessibile seguendo il percorso "Accedi ai servizi", "Altre tipologie di utente", "Aziende, consulenti e professionisti", "Servizi per le aziende e consulenti" (autenticazione con codice fiscale e PIN), "Dichiarazioni di responsabilità del contribuente";
- 2) l'INPS, mediante i propri sistemi informativi centrali:
 - consulta gli archivi informatici dell'ANPAL, al fine di conoscere se il soggetto, alla data di assunzione o, nel caso in cui l'assunzione non sia ancora stata effettuata, alla data di invio della

richiesta per cui si chiede l'incentivo, sia iscritto al Programma "Garanzia giovani", sia profilato e sia stato preso in carico;

- calcola l'importo dell'incentivo spettante in base all'aliquota contributiva datoriale indicata;
- verifica se sussiste la copertura finanziaria per l'incentivo richiesto;
- informa – mediante comunicazione in calce al medesimo modulo di istanza – che è stato prenotato in favore del datore di lavoro l'importo dell'incentivo per l'assunzione del lavoratore indicato nell'istanza preliminare;

- 3) qualora l'istanza di prenotazione venga accolta, il datore di lavoro entro 10 giorni di calendario ha l'onere di comunicare – a pena di decadenza – l'avvenuta assunzione, chiedendo la conferma della prenotazione effettuata in suo favore. L'inosservanza del termine di 10 giorni previsto per la presentazione della domanda definitiva di ammissione al beneficio determina l'inefficacia della precedente prenotazione delle somme, ferma restando la possibilità per il datore di lavoro di presentare successivamente un'altra domanda.

Successivamente all'accantonamento definitivo delle risorse, effettuato in base all'aliquota contributiva datoriale dichiarata, il soggetto interessato potrà fruire dell'importo spettante in dodici quote mensili; la fruizione del beneficio potrà avvenire mediante conguaglio/compensazione nelle denunce contributive UniEmens.

Anche a seguito dell'autorizzazione al godimento dell'agevolazione, l'Istituto, l'ANPAL e l'INL effettueranno i controlli di loro pertinenza volti ad accertare l'effettiva sussistenza dei presupposti di legge per la fruizione dell'incentivo di cui si tratta.

L'autorizzazione alla fruizione dell'incentivo verrà effettuata dall'INPS in base all'ordine cronologico di presentazione delle istanze.